

**Decreto federale
concernente un credito quadro d'aiuto finanziario
ai Paesi in via di sviluppo**

(Del 20 settembre 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 25 gennaio 1971¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ È stanziato un credito quadro di 400 milioni di franchi per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo nel settore dell'aiuto finanziario. Questa somma deve consentire al Consiglio federale d'assumere gli obblighi connessi durante almeno un triennio a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

² Le somme annualmente occorrenti vanno esposte nel bilancio di previsione.

Art. 2

Questo credito può essere segnatamente utilizzato per:

- a. la concessione di contributi e di crediti ad organizzazioni multilaterali per lo sviluppo;
- b. la concessione di contributi e crediti a Paesi in via di sviluppo;
- c. la partecipazione ad attività internazionali di finanziamento dello sviluppo.

Art. 3

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

¹⁾ FF 1971 I 163



Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 20 settembre 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 23 giugno 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 20 settembre 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber